



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 115 del 10/06/2026

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BASIGLIO E TREZZANO SUL NAVIGLIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 18, CCNL 23.02.2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **giugno** alle ore **10:18** nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

MORANDI GIUSEPPE LUIGI
PULEO ANTONINO
DI BISCEGLIE MATTIA
FERRANTE PAOLA
PIRANI LUISELLA
MENTO SALVATORE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente videoconferenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA.

Il Sig. MORANDI GIUSEPPE LUIGI assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO l'art. 18 del CCNL 23.02.2026, secondo il quale:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. [...]
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...] 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione

lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari degli incarichi EQ stanziati presso ciascun ente.(...) 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale). [...] 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art.23 CCNL 16/11/2022”;

VISTE:

- La nota prot. n. 7403 del 21.05.2026 con cui il Comune di Basiglio ha richiesto al Comune di Trezzano sul Naviglio di potersi avvalere della Dipendente di questo Ente, Dott.ssa Paola Parente, per n. 18 ore/settimana fino al giorno 30/06/2026 al fine di garantire il corretto adempimento delle funzioni istituzionali di competenza;
- La nota prot. 7376/2026 con cui la citata Dipendente Dott.ssa Parente ha espresso il proprio consenso a quanto in argomento;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere tra questo Ente e il Comune di Basiglio per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 18 CCNL 23.02.2026 che disciplina le modalità operative di utilizzo dell'unità di personale sopra indicata, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 1, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che la sottoscrizione della convenzione de quo viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa di personale a carico della finanza pubblica;

DATO ATTO che gli oneri finanziari saranno ripartiti come stabilito nello schema di convenzione, All. 01, e che la stessa avrà decorrenza dal 11.06.2026 al 30.06.2026;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per la dipendente interessata, legittimata a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 48;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 dal Responsabile del settore affari generali e dal Responsabile del settore ragioneria ed entrate;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 1, da sottoscrivere tra i Comuni di Basiglio e di Trezzano sul Naviglio per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 18 CCNL 23.02.2026 per l'utilizzo della Dott.ssa Paola Parente dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio, inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
2. di prendere atto che la Dott.ssa Paola Parente ha espresso, con nota prot. n.7376/2026 il proprio consenso in merito a quanto in argomento;
3. di dare atto che gli oneri finanziari saranno ripartiti come stabilito nello schema di convenzione, all. 1, e che la convenzione avrà decorrenza dal 11.06.2026 al 30.06.2026;
4. di incaricare il Responsabile del settore affari generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione;

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
MORANDI GIUSEPPE LUIGI

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA